



N. 1020/2014 Ruolo Generale

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte di Appello di Salerno, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:

- 1) Dott. Bruno de Filippis - Presidente relatore
- 2) Dott.ssa Marina Ferrante - Consigliere
- 3) Dott.ssa Giulia Carleo - Consigliere

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Nella causa di volontaria giurisdizione iscritta al n. 1020/2014 Ruolo Generale avente ad oggetto: esecutorietà sentenza Sacra Rota nullità del matrimonio, di cui alla sentenza del tribunale ecclesiastico di prima istanza del Tribunale lucano del 28 giugno 2008, con conforme decreto di ratifica del 4 marzo 2009 e decreto di esecutività del Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica del 12 settembre 2017.

**TRA**

OMISSIS

**E**

OMISSIS

**RICORRENTI**

Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. OMISSIS ed elettivamente domiciliati in Salerno, presso lo studio della stessa, alla

Conclusioni.

All'udienza del 5/10/2017, la causa veniva discussa e trattenuta per la decisione, sulla base delle rassegnate conclusioni.



### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 18 novembre 2014, OMISSIS chiedeva l'attribuzione di effetti civili alla sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario celebrato in Salerno, il 10 agosto 1997, conseguentemente ordinando all'ufficiale dello stato civile di annotare l'emananda sentenza sull'atto di matrimonio.

Al ricorso aderiva, con comparsa di costituzione, OMISSIS

La causa veniva rimessa sul ruolo per il deposito del decreto di esecutività e, dopo la fissazione dell'udienza in camera di consiglio, veniva trattenuta per la decisione in data 5 ottobre 2017.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si rileva che, con l'accordo tra Stato e Chiesa, noto come "Accordo di Palazzo Madama" e stipulato nel 1984, la giurisdizione esclusiva dei Tribunali ecclesiastici fu sostituita dalla giurisdizione concorrente di Stato e Chiesa e, conseguentemente, mutò la struttura dell'intervento della Corte di Appello, nella fase della deliberazione.

Per effetto dell'Accordo, la deliberazione della sentenza ecclesiastica di nullità fu modellata sul riconoscimento delle sentenze straniere e, quindi, richiese un momento di verifica da parte delle corti d'appello italiane. L'ingresso della pronuncia ecclesiastica nel nostro ordinamento non fu più automatico, ma soggetto al riconoscimento dell'esistenza di requisiti.

Il modello di riferimento era costituito dagli articoli 796 e 797 del codice di procedura civile, espressamente richiamati dalla normativa pattizia (art. 4 del protocollo addizionale), ma il procedimento assumeva sue peculiarità, espressamente descritte nell'Accordo.

L'art. 8/2 dello stesso stabiliva, infatti, che le sentenze di nullità dei matrimoni pronunciate dai tribunali ecclesiastici potessero essere, a richiesta di parte, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana, previa accertamento dei seguenti punti:

competenza del giudice ecclesiastico a conoscere della causa;

rispetto, nel processo ecclesiastico del diritto delle parti di agire e resistere in giudizio;

ricorrenza delle altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere (di cui all'art. 797 c.p.c.).



Sempre secondo l'art. 8, la dichiarazione di efficacia doveva avvenire con sentenza della Corte d'Appello competente per territorio.

L'ultima novità legislativa, prima di approdare al sistema attualmente vigente, consisté nella riforma del diritto internazionale privato, attuata con la legge 218 del 1995.

Tale legge, infatti, abrogò gli articoli 796 e 797 del codice di procedura e stabilì il principio del riconoscimento automatico delle sentenze straniere.

In conseguenza di essa, l'Accordo del 1984, tuttora vigente, si riferiva a norme abrogate e ciò rendeva legittimo chiedersi se i suoi contenuti persistessero oppure se, anche per le sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio, dovesse essere integralmente applicato il nuovo regime, con riconoscimento automatico e senza necessità di delibazione.

La soluzione adottata dalla giurisprudenza di legittimità consisté nel ritenere che l'Accordo, costituendo una disciplina specifica, restasse in vigore e che anche gli articoli 796 e 797 sopravvivessero, in quanto richiamati dalla disposizione pattizia (Cfr.: Cass., 8 giugno 2005, n. 12010).

Avviene perciò che tali norme siano, in relazione alla fattispecie specifica, ultrattive rispetto alla loro abrogazione e che il giudizio di delibazione delle sentenze straniere, non più esistente nell'ordinamento in forza della riforma del 1995, tuttora sussista per le sentenze ecclesiastiche dichiarative della nullità del matrimonio concordatario.

La soluzione adottata dalla giurisprudenza italiana è stata riconosciuta e sancita in sede europea, poiché i Regolamenti successivi dell'Unione (Regolamento n. 1347 del 29 maggio 2000 e Regolamento del Consiglio europeo n. 2201 del 27 novembre 2003) hanno dato atto che il sistema di riconoscimento automatico delle sentenze straniere trova deroga negli accordi precedentemente stipulati da alcuni Stati con la Santa Sede.

Analogamente, il Regolamento dello Stato civile vigente in Italia dal 2000 prevede la trascrizione delle sentenze delle Corti d'Appello, di cui alla legge 27 maggio 1929 n. 847 e successive modifiche.

In ragione di ciò, il giudizio di delibazione, per le sentenze ecclesiastiche dichiarative della nullità dei matrimoni concordatari, è tuttora necessario e continua ad essere regolato, oltre che dal citato articolo 8 dell'Accordo citato, dagli articoli 796 e seguenti del codice di procedura civile.

L'art. 8 dell'Accordo del 1984 richiede, per la delibazione, la



ricorrenza delle "condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia di sentenze straniere". Questa disposizione è completata dal punto quattro del Protocollo addizionale, ove gli artt. 796 e 797 del codice di procedura civile, all'epoca vigente, sono espressamente citati.

Secondo una tesi, il richiamo ad essi sarebbe di tipo formale; secondo un'altra, di tipo materiale.

Nel primo caso, l'intenzione di applicare la normativa italiana si riferirebbe alla legge vigente e, pertanto, dopo l'abrogazione degli articoli in questione, dovrebbe essere intesa in riferimento alla disciplina contenuta nell'art. 64 della legge 218/1995. Nel secondo, invece, il rinvio concernerebbe il precetto dell'epoca, vale a dire richiamerebbe espressamente il contenuto materiale degli articoli in questione, a prescindere da ogni successiva modifica di essi.

La soluzione della giurisprudenza di legittimità è consistita nel considerare il riferimento agli (abrogati) articoli di procedura civile come rinvio materiale e non formale (Cfr.: Cass., 10 maggio 2006, n. 10796, cit., nella cui parte motiva si legge: «L'art. 8, n. 2, dell'Accordo di revisione del Concordato 11 Febbraio 1929 con la Santa Sede, stipulato in data 18 Febbraio 1984, e reso esecutivo con L. 25 Marzo 1985, n. 121, condiziona la dichiarazione di efficacia della sentenza ecclesiastica all'accertamento della sussistenza delle "condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere", rinviando all'art. 797 cod. proc. civ.. E poiché detto rinvio alla citata norma del codice di rito deve ritenersi di natura materiale e non formale, ne consegue che la dichiarazione di efficacia nel territorio dello Stato di dette sentenze è subordinata all'accertamento della sussistenza dei requisiti cui l'art. 797 cod. proc. civ. - e non la L. n. 218 del 1995, art. 64, sulla riforma del diritto internazionale privato, che lo ha sostituito - condiziona la efficacia delle sentenze straniere in Italia»).

Pertanto, l'art. 64 della legge di riforma del diritto internazionale privato non deve essere preso in considerazione, né per escludere il giudizio di delibazione, né per qualificarne il contenuto.

I requisiti di merito per la delibazione sono unicamente quelli indicati dall'art. 8 dell'Accordo e dall'art. 797 del codice di procedura. Il fatto che l'Accordo indichi espressamente due punti, prima di far riferimento alle condizioni "richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere" pone, semmai, un problema di specificità e prevalenza. Vale a dire, i criteri di cui all'art. 797 da applicare sono quelli che possono considerarsi ulteriori rispetto



ai citati due punti. Essi principalmente consistono nella verifica della rispondenza della sentenza ecclesiastica ai principi dell'ordine pubblico italiano.

Competente per la delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio è la Corte d'appello del luogo in cui il matrimonio è stato trascritto.

La domanda può essere presentata congiuntamente dalle parti o singolarmente da una di esse. Nel primo caso, in assenza di specifiche disposizioni di legge ed in assenza di un sostanziale conflitto tra le parti, la giurisprudenza ha ritenuto applicabile il rito camerale. L'atto introduttivo assume pertanto la forma del ricorso.

Le parti in caso di procedimento consensuale devono indicare, nell'atto introduttivo, la data e gli estremi di trascrizione del matrimonio concordatario, nonché precisare l'eventuale esistenza di figli. Esse devono poi descrivere le vicende del procedimento ecclesiastico, dal primo al secondo grado, ed allegare il decreto di esecutività del Supremo Tribunale della Segnatura.

Ove necessario, possono svolgere in diritto argomentazioni tese a dimostrare la ricorrenza dei presupposti per la delibazione (es. inesistenza di violazioni e contrarietà all'ordine pubblico).

Nella procedura camerale, a seguito della presentazione del ricorso, il presidente, ai sensi dell'art. 738 c.p.c., nomina il relatore, fissa la data dell'udienza in camera di consiglio e dispone la comunicazione degli atti al procuratore generale, per la formulazione delle sue conclusioni.

Dopo l'udienza di comparizione delle parti, la Corte d'appello pronuncia sentenza, con la quale accoglie o respinge la domanda. In caso di accoglimento, la Corte dichiara esecutiva la sentenza e dispone gli adempimenti (annotazioni e trascrizioni) conseguenti.

Nel caso di specie, considerata la documentazione in atti, sussistono i presupposti formali e sostanziali per l'accoglimento del ricorso.

Per quanto riguarda la conformità all'ordine pubblico italiano, si richiama, in quanto pertinente, la seguente giurisprudenza di legittimità: (Cass., ord. 20 gennaio 2011, n. 1262) "La delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio per difetto grave in uno dei coniugi della capacità di discrezione nel giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali, non si pone in contrasto con l'ordine pubblico italiano, non ostandovi la circostanza che tale pronuncia richieda un'indagine sulla psiche del soggetto, ove essa sia stata condotta con strumenti di prova ammessi dall'ordinamento interno (nella specie, con una c.t.u.), poiché la ragione posta a



fondamento di tale declaratoria è sostanzialmente corrispondente all'incapacità naturale di cui all'art. 120 cod. civ., né le differenze di disciplina in materia, fra ordinamento canonico ed ordinamento italiano, incidono sui fondamentali principi del diritto statale”.

Risulta in atti che il presupposto relativo alla prova sussiste, in quanto, come si evince dalla sentenza ecclesiastica, in quella sede fu svolta consulenza tecnica che attestò la patologia da cui il ..... era afflitto.

Dal punto di vista formale, si rileva altresì la sussistenza del decreto di esecutività del Tribunale della Signatura Apostolica.

In ragione di ciò, il ricorso deve essere accolto, con ogni conseguenza, come da dispositivo.

Essendovi accordo tra le parti, nulla si dispone per le spese.

#### **P.Q.M.**

La Corte di Appello di Salerno, Sezione Civile, definitivamente pronunciando in ordine al ricorso congiunto proposto, con atto depositato il 18/11/2014, da OMISSIS con successiva adesione di OMISSIS così provvede:

- 1) dichiara produttiva di effetti civili la sentenza di nullità del matrimonio concordatario contratto in Salerno il 10 agosto 1997 tra OMISSIS e OMISSIS e registrato al numero 34, parte II, serie A del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Salerno, sentenza del tribunale ecclesiastico di prima istanza del Tribunale lucano del 28 giugno 2008, con conforme decreto di ratifica del 4 marzo 2009 e decreto di esecutività del Tribunale Supremo della Segnatura Apostolica del 12 settembre 2017;
  - 2) ordina all'ufficiale di stato civile del comune di Salerno di annotare la presente sentenza sull'atto di matrimonio.
- Salerno, 9/10/2017

**Il Presidente relatore**  
**dott. Bruno de Filippis**

